



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
“S.G. BOSCO – T. FIORE”**

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado
P.zza de Napoli, 2 – 70022 Altamura (BA) Tel./fax 0803113518
C.F.91108280727-C.M. BAIC82100R- Codice Univoco Ufficio UFNU07
PEC:baic82100r@pec.istruzione.it; Email:baic82100r@istruzione.it
Sito web: www.icboscofiorealtamura.edu.it

Altamura, 10/11/2020

CIRCOLARE N. 34

**Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web**

OGGETTO: uso delle mascherine a scuola – Nota MI n. 1994 del 9 novembre 2020

Si comunica che con nota prot. n. 1994 del 9 novembre 2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori precisazioni in merito a quanto stabilito dal DPCM del 3 novembre 2020 sull’utilizzo delle mascherine a scuola.

In particolare, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020 che dispone: *“l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”*.

A partire dalla Scuola Primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, *“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*.

Le mascherine di comunità, come riportato nell’art 3, commi 2 e 3, del DPCM del 17 maggio 2020, sono mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una barriera e, al contempo, garantire comfort, respirabilità, forma e aderenza adeguate coprendo naso e bocca. Devono essere realizzate in materiale multistrato e non devono essere né tossiche, né allergizzanti, né infiammabili e non rendere difficoltosa la respirazione.

Tali mascherine non sono dispositivi medici marcati CE e non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 24 aprile 2020, n.27.

Nelle sezioni di Scuola Primaria a tempo pieno e di Scuola Secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eufemia PATELLA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39 del 1993*